



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 10

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE A SCOPO PISCICOLTURA ALL'UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 134 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31

L'anno **2023 duemilaventitre**, addì **10 dieci** del mese di **marzo**, alle ore **15:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, presidente della Provincia.

Assiste il segretario generale dottor **CESARE PEDRANZINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
BERTARELLI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
PAPINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Assente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente
TARABINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
VANINETTI ALAN	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 2
----------------------	--	---------------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Illustra la presente deliberazione, su invito del presidente, il consigliere Angelini;

PREMESSO che:

- il consiglio provinciale, con atto n. 46 del 16 luglio 2012, ha concesso all'Unione Pesca Sportiva (UPS), con sede in Sondrio, via Fiume n. 85, tutte le acque pubbliche della provincia di Sondrio comprese nei bacini imbriferi dello Spool, del Reno di Lei, dell'Adda e della Mera, con esclusione del lago artificiale di Venina, del lago di Mezzola, del Pozzo di Riva e di canale che li collega, per una durata di dieci anni a partire dal 15 febbraio 2013;
- il consiglio provinciale, con successivo atto n. 15 del 4 aprile 2014, ha concesso, all'Unione Pesca Sportiva di Sondrio, a scopo di piscicoltura, anche le acque del lago di Venina in comune di Piateda;
- le concessioni sono state regolate dalle prescrizioni ed obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto da Provincia di Sondrio e Unione Pesca Sportiva in data 2 agosto 2012;
- il presidente dell'Unione Pesca Sportiva (UPS), con istanza del 24/10/2022 (prot. 26402 del 04/11/2022), ha chiesto il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 134 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, allegando all'istanza ampia relazione delle attività svolte in tutti gli anni di concessione, dei risultati ottenuti, degli studi scientifici avviati e conclusi anche in stretta collaborazione con gli enti pubblici e privati, delle iniziative atte a migliorare il patrimonio ittico ed incrementare la pescosità delle acque provinciali;

DATO ATTO che UPS ha sempre ottemperato in modo coerente e preciso, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di ripopolamento, di vigilanza, di rispetto dei piani e dei programmi previsti e dagli strumenti di pianificazione provinciale previsti dall'art. 138 della l.r. 31/2008;

CONSIDERATO che:

- la pesca ricreativa nell'attuale periodo storico è caratterizzato da una forte incertezza nella gestione delle attività piscatorie e di quelle legate alle attività riproduttive nei centri ittiogenici, causata principalmente dal quadro normativo nazionale, ad oggi non ancora definito, in materia di autoctonia;
- in particolare, le disposizioni della legge n. 234 del 30/12/2021, prevedono che le specie di acqua dolce di interesse piscatorio riconosciute come autoctone dovranno essere definite con decreto del Ministero della Transizione ecologica tenuto conto dei lavori del Nucleo di Valutazione, i cui lavori termineranno entro il 31 dicembre 2023;
- in questa situazione UPS, applicando il principio della precauzione, ha immesso solamente le specie autoctone come riportato nelle carte ittiche provinciali e regionali e pertanto per il territorio provinciale la trota marmorata, il temolo e la trota mediterranea, limitando le immissioni ittiche "pronta pesca" a situazioni regolarmente autorizzate dalla Provincia;

RITENUTO fondamentale, in attuazione delle disposizioni della citata legge 234/2021 e nelle more della prevista adozione di un apposito provvedimento ministeriale che individui le specie ittiche di acqua dolce qualificate autoctone e le modalità di gestione ittica previste dai vigenti strumenti di pianificazione ittica regionale, in particolare in materia di immissioni di fauna ittica, evitare incertezze nelle attività di gestione, dando continuità alle modalità di esercizio della pesca sportiva anche al fine di evitare le problematiche connesse allo smaltimento o alla eccessiva permanenza in stabulazione degli stock di riproduttori negli impianti ittiogenici, anche a tutela del benessere animale;

VALUTATO inoltre che in un quadro generale così complesso in materia di gestione delle acque, il rischio è di deprimere ulteriormente un settore già in sofferenza per le implicazioni legate alla pandemia da COVID-19 con conseguenze sull'indotto economico del territorio provinciale;

RITENUTO, pertanto, di rinnovare la concessione all'Unione Pesca Sportiva in attesa dell'esito dei lavori da parte del Nucleo di Valutazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- | | |
|--------------|------|
| • presenti | n. 9 |
| • astenuti | n. = |
| • votanti | n. 9 |
| • favorevoli | n. 9 |
| • contrari | n. = |

DELIBERA

1. di rinnovare la concessione di piscicoltura delle acque pubbliche della provincia di Sondrio all'Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio con esclusione delle acque del lago di Mezzola, del Pozzo di Riva e del canale che li collega;
2. di dare atto che la concessione avrà durata di due anni e cesserà, di pieno diritto, alla scadenza senza obblighi di disdetta o preavviso da parte dell'ente concedente;
3. di dare atto che la concessione è subordinata al rispetto delle normative presenti e future ed all'osservanza dei principi generali e disposizioni contenuti nell'allegato disciplinare di concessione facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 9
- astenuti n. =
- votanti n. 9
 - favorevoli n. 9
 - contrari n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

IL Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

a scopo di piscicoltura delle acque pubbliche della provincia di Sondrio all'Unione Pesca Sportiva

– rinnovo ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 -

Tra il Presidente protempore dell'Amministrazione provinciale di Sondrio signor Davide Menegola, residente per la carica in Sondrio, via XXV Aprile, n. 22, giusta la deliberazione del Consiglio Provinciale n° del esecutiva

il Presidente protempore dell'Unione Pesca Sportiva di Sondrio, sig. Renato Manenti, , residente per la carica in Sondrio, via Trieste 8

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- La concessione a scopo di piscicoltura riguarda tutte le acque pubbliche della provincia di Sondrio comprese nei bacini imbriferi dello Spool, del Reno di Lei, dell'Adda e della Mera, fluenti nei comuni della Provincia, compresi tutti i laghi alpini ed artificiali, i torrenti e le acque minori che di detti bacini fanno parte.
- Restano esclusi dalla concessione il lago di Mezzola, il Pozzo di Riva ed il canale che li collega.
- La concessione viene espressamente subordinata alla piena osservanza di tutte le norme e degli obblighi di cui al D.M. 14/01/1949 e successiva legge regionale 05 dicembre 2008, n. 31, che disciplina la concessione delle acque pubbliche a scopo di piscicoltura.

Articolo 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI RIPOPOLAMENTI

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti ad assicurare la pescosità delle acque oggetto delle concessione, ed in particolare assume l'obbligo di provvedere annualmente a sue spese, al ripopolamento delle acque stesse mediante la semina annua di circa 200.000 trotelle fario mediterranea e circa 20.000 temolini.

Il novellame delle suddette specie ittiche dovrà provenire dalla attività di riproduzione e accrescimento del Centro Ittico di Faedo ed immesso nelle acque in concessione una volta raggiunta la misura media di cm. 5.

Nel caso di mancata produzione di tutto o parte dei quantitativi annui sopraindicati a causa di imprevedibili eventi indipendenti dalla volontà del concessionario e tali da

pregiudicare gravemente e a lungo l'attività dello stesso, il concessionario potrà di sua iniziativa effettuare semine di novellame delle specie ittiche autoctone, previste dal piano ittico provinciale, proveniente da impianti zootecnici in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa Europea. In tal senso il servizio competente dell'amministrazione concedente e il concessionario valuteranno le scelte gestionali più opportune, avendo come fine prioritario la tutela ed integrità delle popolazioni ittiche autoctone di maggiore importanza faunistica ed alieutica.

Articolo 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI PESCA

Il Concessionario si impegna ad ammettere alla pesca nelle acque oggetto della concessione tutti i pescatori muniti di licenza regionale di pesca, previo pagamento di una quota commisurata agli oneri della gestione e sulla base del regolamento di pesca approvato dal Concessionario nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella carta delle vocazioni ittiche della provincia di Sondrio. Tale regolamento dovrà essere trasmesso ai competenti uffici provinciali ai fini della verifica della legittimità delle disposizioni in esso contenute e dovrà fondarsi sulla parità di diritti e di doveri per tutti i pescatori che vengono ammessi ad esercitare la pesca nelle acque a cui la presente concessione si riferisce.

Articolo 4 – ALTRI OBBLIGHI

Il Concessionario è tenuto inoltre:

- a) ad uniformare il proprio operato in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 31/2008 con particolare riferimento all'art.138 della medesima legge;
- b) ad eseguire le semine di cui all'articolo 3 da comprovare con la trasmissione all'Ente concedente dei verbali di semina in duplice copia sottoscritti dal personale incaricato dall'U.P.S.;
- c) alla vigilanza delle acque in concessione mediante guardie giurate proprie da destinare anche ad interventi sul territorio richiesti dall'ente concedente, previo accordo di programma da definirsi anno per anno;
- d) a regolamentare la pesca dilettantistica nelle acque in concessione secondo i seguenti principi generali:
 - rispettare l' equilibrio delle popolazioni ittiche ed in particolare la tutela dei ceppi locali delle specie autoctone individuando corretti tempi di pesca ed idonee tecniche ed attrezzature per la cattura, dirette alla tutela del novellame;

- diversificare le tecniche di pesca secondo le reali condizioni di qualità delle acque (fisiche, chimiche e biologiche), allo scopo di valorizzare le potenzialità turistiche della pesca dilettantistica in provincia di Sondrio;
- garantire sui fiumi Adda e Mera in ogni mandamento di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, tratti da destinare alla protezione ed al ripopolamento dell'ittiofauna in misura percentuale idonea allo scopo, rapportata alla superficie dei suddetti corpi idrici. Il concessionario entro un anno dalla presente concessione dovrà provvedere in proposito verificando altresì l'idoneità e congruità delle zone di tutela già esistenti con gli organi tecnico-consultivi della Provincia.
- conservare, nelle more degli adempimenti di cui sopra, le zone di protezione già istituite regolamentate. Nelle zone destinate alla protezione dell'ittiofauna, se non già regolamentate in tal senso, potrà consentirsi la pesca con le sole esche artificiali con obbligo di rilascio del pesce o adeguate limitazioni di prelievo. Nell'ambito di ogni mandamento l'abolizione di zone di protezione e a regolamentazione speciale esistenti potrà avvenire esclusivamente con la contestuale istituzione nel mandamento stesso di altre zone aventi le medesime finalità;
- e) adeguare entro 6 mesi dalla presente concessione le modalità di gestione dei popolamenti nelle zone SIC, ZPS e Parchi. In tali zone è consentita esclusivamente l'immissione di novellame di specie ittiche autoctone, fatto salvo i corpi idrici in condizioni oligotrofiche particolari nei quali è consentito immettere specie ittiche alloctone destinate alla sola attività alieutica;
- f) definire le forme di compensazioni economiche in presenza di effettivo danneggiamento alla fauna ittica;
- g) a provvedere con propri fondi di bilancio a qualsiasi attività inerente alla gestione delle acque, ivi compresi uffici con relativo personale ed attrezzature;
- h) a non cedere a terzi, senza il consenso scritto dell'autorità concedente, in tutto o in parte, le acque oggetto della presente concessione, né rinunciarvi senza il consenso scritto dell'Autorità stessa.

Art. 5 - TRASPARENZA DELLA GESTIONE

Il concessionario si obbliga a gestire le attività secondo criteri di massima trasparenza, promuovendo l'informazione nei confronti dei propri associati e della cittadinanza.

Il concessionario adotta nella propria gestione finanziaria strumenti di contabilità pubblica. Alle sedute dell'organo di revisione del concessionario è invitato a partecipare il dirigente del servizio finanziario dell'amministrazione concedente o di un suo delegato.

Articolo 6 – INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA

Il Concessionario non potrà eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque, senza averne ottenuta l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione competente. Anche in seguito a ciò, egli solo è responsabile di qualunque danno che, in conseguenza delle opere o per suo atto o fatto, avessero a subire beni pubblici o privati, dovendo in tutti i casi l'Amministrazione restare esonerata da qualsiasi responsabilità nella più ampia forma. Per eventuali danni che derivassero al Concessionario per fatto o per colpa di terzi, dovrà egli provvedere alla tutela dei suoi diritti nei modi di legge restando fin d'ora l'Amministrazione esclusa da qualsiasi azione, garanzia ed in genere dall'obbligo di intervenire nei relativi giudizi.

Rimane salvo il diritto di enti competenti alla tutela/regimazione delle acque pubbliche, di eseguire opere e qualsiasi lavoro in alveo che si rendesse necessario, a insindacabile giudizio, per il mantenimento del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 7 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione provinciale si riserva il diritto di procedere, con preavviso di 9 mesi (nove) alla risoluzione anticipata della concessione, nei seguenti casi:

- per reiterati e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della concessione;
- per comportamenti od attività del concessionario contrari alle finalità pubbliche e sociali della attività data in concessione; i fatti dovranno essere debitamente contestati al concessionario in forma scritta e l'amministrazione, prima di assumere qualsiasi decisione in proposito, dovrà valutare le controdeduzioni del concessionario;
- per le mutate condizioni normative che non consentano la prosecuzione della concessione.

Il Concessionario si riserva il diritto di procedere, con preavviso di un anno alla risoluzione anticipata della concessione nel caso di verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In caso di risoluzione anticipata della concessione il titolare della stessa, qualora la normativa lo consenta, potrà utilizzare in tutto o in parte il personale UPS in servizio. Inoltre potrà acquisire, ai normali prezzi di mercato, dedotti eventuali contributi pubblici e con diritto di prelazione, le attrezzature e gli impianti di proprietà del concessionario e direttamente necessari alla gestione dell'attività di piscicoltura: dette attrezzature e impianti debbano intendersi di pubblica utilità.

Art. 8 - GARE DI PESCA

L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di organizzare direttamente (o di consentire l'organizzazione a Società Pescasportivi anche non affiliate al concessionario) un massimo di dieci gare annuali di pesca nei luoghi, nei tempi e nel rispetto dei principi generali fissati dal Concessionario e del regolamento generale di pesca approvato dal concessionario.

Art. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà la durata fino al..... e cesserà, di pieno diritto, alla scadenza senza obblighi di disdetta o preavviso da parte del titolare della stessa.

Art. 10 - ONERI

Tutte le spese dipendenti dal presente atto, sono a carico del Concessionario, il quale elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Sondrio.

Art. 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorga una controversia o una diversità di opinioni in conseguenza o in connessione con la presente concessione, le parti faranno quanto possibile per trovare una soluzione di compromesso attraverso appositi negoziati. Nell'eventualità che esse non siano in grado di trovare un accordo, la questione verrà dapprima affidata ad un procedimento di conciliazione. Qualora la controversia non sia stata risolta con la conciliazione entro quarantacinque (45) giorni dalla data del suo inizio, o entro quell'ulteriore termine che le parti dovessero concordare, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale del Foro di Sondrio.

Sondrio,

IL PRESIDENTE
Unione Pesca Sportiva
(Renato Manenti)

IL PRESIDENTE
Provincia di Sondrio
(Davide Menegola)



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 594 /2023 con oggetto: "RINNOVO CONCESSIONE A SCOPO PISCICOLTURA ALL'UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 134 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 22/02/2023

IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 10 del 10/03/2023

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE A SCOPO PISCICOLTURA ALL'UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 134 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31.

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 14/03/2023

Il Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente